

Richiesta autorizzazione al trasferimento dei locali farmacia nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza.

Marca da bollo
€ 16,00

Alla C.a. Direttore Generale
Azienda sanitaria Friuli Occidentale
Via della Vecchia Ceramica n. 1 33170 – PORDENONE

Sig. Sindaco del Comune di **PORDENONE**

e p.c. Direttore SOC Assistenza Farmaceutica
Azienda sanitaria Friuli Occidentale

Dipartimento di Prevenzione – Azienda sanitaria Friuli Occidentale:
Igiene e Sanità Pubblica –DP-ISP
Igiene degli alimenti –DP- IAN
Servizio veterinario –DP-VET

La/Il sottoscritto/o dr.ssa/dr.

RICHIEDENTE		
Cognome KOSSLER	Nome CARLO	
nata/o a PORDENONE	Prov PN	il 30/03/1958
CF KSSCRL58C30G888F		

Nella propria qualità di titolare/direttore/legale rappresentante della farmacia:

FARMACIA		
Denominazione Farmacia: FARMACIA KOSSLER CARLO	CRF 582	
Con sede a:		
Comune PORDENONE	Prov. PN	
Via CORSO GARIBALDI	N. 26	CAP 33170
Sede n. 1° sede	P.IVA 01482420930	PEC 05831@pec.federfarma.it

CHIEDE

ai sensi della Legge 2 Aprile 1968, n.475 e s.m.i. l'autorizzazione a:

TRASFERIMENTO DEI LOCALI DELLA FARMACIA suddetta nella nuova sede, sita al seguente indirizzo:

Comune PORDENONE	Prov. PN	
Via DE PAOLI	N. 2	CAP 33170
A far data dal 23 febbraio 2021		

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.45 in caso di falsità contenute in dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà,

DICHIARA

- che la nuova localizzazione della sede farmaceutica rispetta, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 475/68 così come modificato dall'art. 1 della Legge n. 362/91, una distanza con le altre farmacie limitrofe esistenti, non inferiore ai 200¹ metri misurabili per la via pedonale più breve tra soglia e soglia, cioè tra le rispettive porte di accesso;
- che la nuova localizzazione della sede farmaceutica sopra indicata rientra nell'ambito territoriale della sede per la quale è stata concessa l' autorizzazione;
- di essere a conoscenza che l'avvio dell'attività e' subordinata all'ispezione della Commissione di vigilanza delle farmacie ex art.40 LR 43/1981, ai sensi dell'art. 111 del R.D. 1265/34;

CHIEDE

inoltre, che la presente domanda venga pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo delle **Amministrazioni di cui all'indirizzo (Azienda Sanitaria e Comune)**, come previsto dall'art.1 della L. 475/68 (come modificato dall'art.1 della L. 362/91).

Si allegano alla presente istanza:


- **planimetria dei nuovi locali** datata e firmata in originale dal tecnico abilitato, (in scala 1:100), con indicati i rapporti aereo-illuminati, le destinazioni d'uso dei singoli locali, le sezioni, l'arredo;
- **Certificato di agibilità** rilasciato dal comune o domanda presentata in comune per la verifica dell'attestazione attraverso il silenzio assenso²³;
- **copia del documento** di riconoscimento del/della richiedente.

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data

12/01/2021

Timbro/Firma



A.A.S. n° 5 « FRIULI OCC. » CRF 682
Farmacia **KÖSSLER Dr. CARLO**
Corso Garibaldi, 26 - Tel. 520090
33170 PORDENONE
C. F. KSS CRL 59C30G888F
P IVA 01482420930

Nota informativa:

¹ La distanza non deve essere inferiore ai 3.000 metri se la sede farmaceutica è stata istituita ai sensi dell' art. 104 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che recita: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sentiti l'unita' sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune."

² Trascorsi 30 gg dalla ricezione della domanda, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dall'Azienda Sanitaria, qualora previsto dalla legge. In caso di autocertificazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di 60 gg.

³ Riferimenti normativi: L. R. 19/2009 artt. 27-28, D.M. n. 37 del 22/1/2008 art. 9 (certificato di agibilità a seguito di dichiarazione conformità impianti utilizzati), D.P.Reg. n. 18/Pres. del 20/1/2012 art. 4 (criteri per il rilascio del certificato di agibilità).